

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Atto introduttivo notificato all'indirizzo PEC del professionista e non a quello personale rinvenibile nel registro di nuova istituzione INAD: nullità?

Priva di pregio è l'eccezione relativa alla nullità della notificazione per essere l'atto introduttivo notificato all'indirizzo PEC del professionista e non a quello personale rinvenibile nel registro di nuova istituzione INAD: nemmeno dopo le novità introdotte in tema di notificazione da parte del D.L.vo 149/2022 si rinviene nella normativa dedicata alcun divieto alla possibilità di notifica alla PEC del professionista di contenuto estraneo all'attività esercitata, PEC indubbiamente reperibile in uno dei registri pubblici preesistenti (INI-PEC e REGINDE) come generalmente disposto dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012, contenente l'indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell'Avvocato, senza alcuna limitazione della tipologia di atto da notificare (purché ricompreso in quelli di cui all'art. 1 della L. 53/1994, richiamato dall'art. 3 bis della legge medesima).

In ogni caso, il registro istituito con la riforma Cartabia (INAD) è alimentato proprio dai suddetti registri: l'art. 6 quater, II comma, del cosiddetto "CAD" (d.lgs. del 2005), per effetto della novella, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-

PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Ad ogni modo, vale il richiamo al terzo comma dell'art. 156 c.p.c.: la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Il principio della sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, in materia di notificazioni, consente di ritenere il vizio sanato, allorquando si abbia la prova della conoscenza dell'atto da parte del soggetto cui è diretto, di cui, senza dubbio, la costituzione in giudizio costituisce chiara evidenza.

Tribunale Ferrara, sentenza del 13.08.2024, n.805

...omissis...

Sicché, il 01 dicembre 2017, avrebbero stipulato una scrittura privata che prevedeva, tra le altre clausole, la corresponsione da parte del C.....Fi. della somma di Euro 450,00 mensili alla ricorrente, a titolo di rimborso per la collaborazione fornita nella ristrutturazione dell'abitazione intestata al convenuto e l'acquisto del mobilio, sino alla vendita della casa familiare (personalmente o con mandato alla sig...La.), oltre al versamento alla stessa di Euro 80.000,00 o di una somma maggiore, variabile a seconda del prezzo di vendita dell'immobile.

Il sig.... avrebbe adempiuto solo parzialmente all'accordo, pagando, dal luglio 2018 al giugno 2023 una somma complessiva di Euro 13.500,00, senza provvedere a vendere la casa e corrispondere la restante somma pattuita.

Nella prospettiva attorea, la scrittura privata costituirebbe accordo vincolante per le parti, nonostante l'intervenuta La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Vasta separazione consensuale: il relativo contenuto non sarebbe stato, infatti, riversato nel ricorso per la separazione consensuale, solamente in ragione del fatto che riguardava aspetti - di natura puramente patrimoniale - che erano già stati disciplinati e, come tali, inutili da introdurre nel giudizio ed anzi di regola non ammessi dal Tribunale.

In ogni caso, nel ricorso (punto 3), i coniugi avrebbero dato atto di aver già regolato tra loro ogni ulteriore e diverso rapporto patrimoniale, facendo appunto riferimento all'anzidetta pattuizione del 01 dicembre 2017; ragione per la quale il successivo accordo omologato non conteneva alcuna statuizione relativa ad obbligazioni di ordine patrimoniale.

La piena validità ed efficacia della scrittura sarebbero confermate altresì dalla non interferenza con quanto previsto nell'omologa e dai pagamenti parziali effettuati dal resistente, indice di una sua volontà di adempiere e dell'ammissione della validità ed efficacia dell'obbligazione assunta.

Il convenuto ha preliminarmente eccepito la nullità della notificazione - avvenuta all'indirizzo PEC professionale - e l'incompetenza del giudice adito per essere l'accordo modificativo delle condizioni di separazione, di competenza del collegio in materia di famiglia.

Nel merito, ha contestato la ricostruzione attorea, rilevando la natura provvisoria degli accordi economici presi con la scrittura del dicembre 2017, destinati a spiegare effetti nelle more della predisposizione e del deposito del ricorso per separazione consensuale, per il quale aveva già ricevuto incarico l'Av....., e che avrebbe dovuto avere il medesimo contenuto dell'accordo.

Il convenuto ha poi, dedotto che la ragione principale degli spostamenti patrimoniali concordati nella scrittura privata (il versamento della somma mensile e della cifra variabile in ipotesi di vendita della casa) era costituita dalla circostanza che la ricorrente rivestiva la qualità di garante di un mutuo fondiario contratto da...er l'abitazione adibita a casa coniugale e che potesse, in quanto tale, essere esposta alle azioni di recupero. Sicché lo strumento giuridico ipotizzato, nella scrittura, per liberarsi dell'obbligazione solidale era stato la vendita della casa e l'estinzione del finanziamento; il Ca.....poi cambiato idea circa la vendita della casa,

decidendo di volerla tenere e di tentare di rinegoziare il mutuo e, in esito a tale operazione, era pervenuto in effetti alla liberazione della garante da parte della mutuante.

Il ricorso depositato in sede di separazione conterebbe, quindi, una statuizione consapevolmente e volutamente diversa rispetto alla scrittura privata, proprio in ragione dell'accollo del mutuo da parte del, circostanza di cui si dà atto nell'atto di "integrazione delle condizioni di separazione" nei seguenti termini: "successivamente al deposito del ricorso e in attesa della comparizione avanti il Presidente, il signor ...i. ha ottenuto la possibilità di rinegoziare il mutuo n. (...) gravante su entrambi i ricorrenti ottenendo da parte della (...) la disponibilità alla liberazione di ogni vincolo in favore della signora per la restante somma da restituire ammontante ad Euro 61.581,32; in ragione di ciò, l'attrice "non aveva più nulla a che pretendere, in particolare per quanto attiene il proprio mantenimento".

Con riguardo ai versamenti effettuati dal C...in favore della moglie, andrebbero inquadrati non quali adempimenti della scrittura, ma quali semplici liberalità; inoltre, il versamento effettuato dopo la diffida dell'Avv., legale comune ad entrambi i coniugi essendo la separazione consensuale, sarebbe stato fatto esclusivamente per il timore di azioni giudiziarie.

In ogni caso, la scrittura rappresenterebbe un atto unilaterale del C...., con il quale egli si sarebbe impegnato alla sottoscrizione del futuro ricorso; tale qualificazione giuridica della scrittura sarebbe confermata dall'interpretazione letterale e sistematica dell'atto nel suo complesso. Dopo tale premessa, ha formulato una serie di prospettazioni giuridiche sull'interpretazione dell'atto:

- la sua nullità, per essere inquadrabile come accordo in vista della separazione, ritenuto dalla giurisprudenza costante nullo per illiceità della causa, stante l'indisponibilità della materia dettata dall'art. 160 c.c.; sarebbe anche per tale ragione che la scrittura potrebbe essere interpretata unicamente quale manifestazione della volontà unilaterale di sottoscrivere il successivo ricorso congiunto;

- l'impossibilità di qualificarlo come vero e proprio "accordo a latere", integrativo del provvedimento giudiziale, perché non menzionato in alcun modo né nel ricorso né nel successivo decreto di omologa;

- l'eccessiva sproporzione degli accordi in esso contenuti (l'esosa somma da versare), che lo renderebbe suscettibile di essere interpretato come donazione del Ca.Fi. verso la ricorrente, affetta comunque da nullità per mancanza di forma, non essendo modico il valore della stessa.

Dopo la prima udienza, alle parti sono state concesse le memorie di cui all'art. 281 duodecies, IV comma, c.p.c., ritenuti sussistenti i motivi.

Parte ricorrente ha contestato i profili di invalidità dell'atto sollevati dalla controparte, a partire dall'eccezione preliminare di nullità della notifica - da ritenersi sanata con l'avvenuta costituzione in giudizio - evidenziando come la circostanza dell'accollo del mutuo offerta quale prova dell'interpretazione prospettata fosse, in realtà, estranea alla separazione, come si legge nella decisione del Presidente, che ha omologato le condizioni "con esclusione dell'ultimo periodo della clausola n.1 (riguardante l'accollo del mutuo), che esula dall'ambito della separazione e di cui il Tribunale si limita a prendere atto".

Ha inoltre eccepito l'inverosimiglianza della ricostruzione avversa, essendo il ricorso stato depositato solo alcuni giorni La Nuova Procedura Civile dopo la sottoscrizione della scrittura (il 11/12/2017, mentre l'accordo è datato 1/12/2017), risultando evidente come l'accollo del mutuo - avvenuto circa due mesi dopo - non avesse alcuna incidenza sulla volontà espressa nel ricorso.

Ha poi eccepito che il mutuo di cui trattasi non sarebbe quello relativo all'immobile bensì altro diverso, riguardante una imbarcazione intestata al fratello del Ca.Fi. per l'esercizio dell'attività di pesca, successivamente demolita. Sarebbe, quindi, questo mutuo oggetto dell'accollo successivo del Ca.Fi. per la liberazione della ricorrente, la quale ha sempre corrisposto la parte di sua spettanza.

Sarebbero, quindi, documentate le ingenti spese sostenute in costanza di matrimonio dalla De.La., ragione per cui i pagamenti in esecuzione della scrittura dell'ex marito, riportanti, peraltro, la causale "acconto" non possono essere in alcun modo considerati liberalità.

Il resistente, ribadendo i propri assunti difensivi, ha, per contro, contestato che le imbarcazioni siano state pagate dalla signora De.La. e che la stessa abbia mai prestatato delle somme al marito.

All'esito delle memorie, all'udienza del 17/07/2024, la causa è stata discussa ed è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.

2. Le questioni preliminari

Preliminarmente, priva di pregio è l'eccezione relativa alla nullità della notificazione per essere l'atto introduttivo notificato all'indirizzo PEC del professionista e non a quello personale rinvenibile nel registro di nuova istituzione INAD: nemmeno dopo le novità introdotte in tema di notificazione da parte del D.L.vo 149/2022 si rinviene nella normativa dedicata alcun divieto alla possibilità di notifica alla PEC del professionista di contenuto estraneo all'attività esercitata, PEC indubbiamente reperibile in uno dei registri pubblici preesistenti (INI-PEC e REGINDE) come generalmente disposto dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012, contenente l'indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell'Avvocato, senza alcuna limitazione della tipologia di atto da notificare (purché ricompreso in quelli di cui all'art. 1 della L. 53/1994, richiamato dall'art. 3 bis della legge medesima).

In ogni caso, il registro istituito con la riforma Cartabia (INAD) è alimentato proprio dai suddetti registri: l'art. 6 quater, II comma, del cosiddetto "CAD" (d.lgs. del 2005), per effetto della novella, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Ad ogni modo, vale il richiamo al terzo comma dell'art. 156 c.p.c.: la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Il principio della sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, in materia di notificazioni, consente di ritenere il vizio sanato, allorquando si abbia la prova della conoscenza dell'atto da parte del soggetto cui è diretto, di cui, senza dubbio, la costituzione in giudizio costituisce chiara evidenza.

Nemmeno la contestazione, da parte convenuta, relativa alla competenza del Tribunale collegiale coglie nel segno.

Come noto, la competenza del giudice adito si instaura sulla base della prospettazione della parte che agisce in giudizio, che, nel caso di specie, qualifica, sin dall'atto introduttivo, la sua domanda come fondata su una scrittura privata, fonte di obbligazione per entrambe le parti, finalizzata alla regolamentazione di partite economico patrimoniali a seguito di più di quindici anni di relazione sentimentale.

A tal fine, anticipando quanto si dirà meglio infra, è necessario evidenziare come la scrittura non possa essere ritenuta accordo a latere della successiva separazione, in ragione del fatto che né il ricorso né il successivo decreto di omologa contengano alcun riferimento alla stessa, né alle condizioni ivi contenute.

Il decreto del Collegio si è, infatti, La Nuova Procedura Civile
DIRETTORE RESPONSABILE: Ugo Viti limitato ad omologare la separazione, ma non le condizioni economico-patrimoniali, stabilite aliunde dalle parti, con la conseguenza che quell'atto non modifica né integra condizioni economiche giudizialmente stabilite, per la semplice ragione che tali condizioni non vi sono, costituendo una semplice scrittura privata del cui adempimento non può che discutersi nell'ambito di un giudizio civile ordinario.

3. La qualificazione della scrittura privata come accordo o atto unilaterale.

La decisione deve prendere le mosse dalla corretta interpretazione della scrittura privata invocata da parte attrice e della sua qualificazione come accordo vincolante tra le parti, secondo quanto inteso dalla ricorrente, oppure come atto unilaterale obbligatorio per il firmatario ma superato dal successivo ricorso congiunto, secondo la prospettazione offerta da parte resistente.

E, allora, si deve necessariamente partire dall'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto, facendo ricorso ai canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. c.c.

Non può dubitarsi della primazia del criterio dell'interpretazione letterale: sebbene l'incipit appaia riferito ad impegni esclusivi del, il resto delle clausole contenute dà conto di veri e propri accordi delle parti, come si evince da plurimi elementi.

Il termine accordo è, infatti, espressamente utilizzato al punto 1), relativo alla decisione concorde di entrambi i coniugi sul rilascio, da parte della ricorrente, della casa coniugale prima dell'udienza presidenziale ("sulla base di detto accordo quindi la sig.r..... lascerà la casa coniugale portando con sé i propri affetti personali senza che l'uscita possa configurare in alcun modo violazione dei doveri coniugali").

Ancora, al punto 2) si specifica che "le parti convengono" di procedere alla vendita della casa coniugale, stabilendo precipuamente la regolamentazione dell'incasso della vendita mentre al punto 3) nella parte finale si specifica che l'obbligo stabilito permarrà "fintanto che non si realizzeranno le condizioni di cui al punto 2) del presente accordo".

Infine, rilevante in tal senso è la firma in calce di De....(che comunque si è avvalsa della scrittura producendola in giudizio), oltre che di C...., il quale non l'ha disconosciuta, a conferma delle intenzioni manifestate.

Assume valenza centrale anche l'interpretazione sistematica del complesso delle statuizioni: si deve necessariamente parlare di accordo, laddove si consideri che sono poste delle obbligazioni a carico delle parti - quella della ricorrente di consentire al marito di vivere in casa e l'obbligo del Ca.Fi. di mantenimento della moglie - entrambi destinati a permanere, al di là di quanto previsto nel ricorso per separazione consensuale. Entrambi gli obblighi erano per giunta collegati ad un diverso fatto futuro, quello della vendita dell'immobile, prevedendo infatti il termine del pagamento solo al realizzarsi di tale condizione (la vendita della casa), prescindendo così dalle vicende relative alla cessazione degli effetti del loro matrimonio.

Ciò che si vuol dire è che il tenore condizionale delle statuizioni di cui ai punti 2 e 3 della scrittura consente di ritenere la stessa totalmente avulsa dalle vicende che interesseranno poi la separazione e la successiva omologa.

Si perviene quindi ad accertare che la scrittura privata del 1 dicembre 2017 costituisce, a tutti gli effetti, un semplice accordo negoziale, mediante il quale le parti ebbero a regolare i propri rapporti patrimoniali e che la stessa deve ritenersi validamente conclusa, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, le quali certamente possono validamente regolamentare interessi di carattere patrimoniale ai margini del giudizio di separazione, con il limite dei diritti indisponibili, pena la violazione della norma imperativa di cui all'art 160 c.c. (in tal senso da ultimo Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 21/02/2023, n. 5353).

L'interpretazione delle statuizioni contenute nella scrittura come frutto di una volontà concorde delle parti è corroborata dal tenore delle parole utilizzate nel successivo ricorso: le parti danno atto di vivere separatamente "per comune accordo intercorso tra gli stessi" (punto 1 del ricorso) e richiamano una preventiva regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali, avvenuta al di fuori del ricorso, evidentemente a "tombale" definizione dei rapporti stessi, dal momento che nulla più chiedono nel ricorso, come precisato anche con l'inciso "non avere nulla più a che pretendere".

Invero, deve rilevarsi come, contrariamente a quanto rileva parte convenuta, la frase appena citata non abbia portata dirompente sull'interpretazione della dinamica negoziale sviluppatasi tra la D....., in ragione del fatto che è inserita sia nel ricorso originario prodotto al doc. 2 di

parte attrice, sia nell'integrazione successiva all'accollo del mutuo, prodotta sempre al doc. 2, con cui i coniugi inseriscono nel ricorso un punto che prevede l'accollo del mutuo da parte del marito.

Ebbene, è proprio la successiva regolamentazione dell'accollo del mutuo a "smentire" che le parti non avessero più nulla a che pretendere l'un l'altro già al momento del ricorso, evidenziando quindi come la locuzione - più che dotata di un significato concreto da interpretarsi come superamento per espressa rinuncia di quanto concordato nella scrittura privata solo pochi giorni prima - venga in verità utilizzata dalle parti (rectius, dal legale) quale mera clausola di stile.

4. Il rapporto della scrittura con il successivo ricorso.

Quanto già anticipato consente di affermare che la scrittura privata precedente all'accordo non può dirsi in alcun modo superata dal successivo ricorso per la separazione e che, anzi, con esso componga un'unica manifestazione di volontà delle parti, complessivamente rivolta alla regolamentazione, sotto il profilo relazionale ma anche economico, della loro crisi affettiva.

A sostegno dell'assunto decisorio, si evidenzia, in primis, la vicinanza temporale dei due atti (la scrittura privata è del 01 dicembre 2017 La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola e il ricorso del 11 dicembre 2017), che porta ad escludere la verosimiglianza di un cambiamento radicale delle volontà riversate nel primo atto.

Inoltre, si richiama quanto già detto circa il riferimento, nel ricorso, ad accordi economici definiti altrove e alla mancanza di statuizioni del medesimo tenore ulteriori, diverse e contrastanti con quelle stabilite.

Peraltro, il decreto del Tribunale, limitandosi ad omologare "la separazione dei coniugi" richiamando genericamente il ricorso, ha escluso dal perimetro dell'omologa l'integrazione depositata prima dell'udienza, riguardante l'accollo del mutuo: la statuizione, di natura economica, regolatrice di ulteriori partite di dare e avere tra le parti, è stata ritenuta dal Collegio sostanzialmente superflua, in quanto la regolamentazione delle questioni economiche era estranea al ricorso e di esse il Tribunale "si limita a prendere atto". Anche l'integrazione rappresenterebbe, infatti, un accordo economico indipendente dal ricorso, che regola aspetti economici ulteriori e differenti.

E allora, valorizzando la natura di accordo negoziale anche di quello assunto dalle parti in sede di separazione consensuale, in alcun modo in contrasto con gli accordi diversi (quelli della scrittura privata e quella della regolamentazione dell'accollo del mutuo), cronologicamente attigui, si può pervenire ad accertare la complementarietà dei negozi: gli uni regolanti gli aspetti economici della crisi coniugale, nei limiti consentiti, l'altro, trasfuso nel ricorso al Tribunale, l'aspetto personale inderogabile di scioglimento degli effetti del matrimonio, la solidarietà delle spese legali e la volontà di non procedere a richieste di mantenimento, in senso tecnico giuridico (in tal senso Tribunale Arezzo, 09/01/2020, n. 19: **"Gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra i coniugi. Si potrebbero ipotizzare (e nella prassi ciò accade frequentemente) accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico. L'accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora dà vita ad un vero e proprio contratto. Ma, anche se esso non si configurasse come contratto, all'accordo stesso sarebbero sicuramente applicabili alcuni principi generali dell'ordinamento"**).

D'altronde, l'integrazione degli accordi estranei alle pattuizioni di separazione e divorzio è argomento affrontato dalla giurisprudenza e risolto nel senso della piena compatibilità, purché non vi sia interferenza tra i primi e le seconde (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 20290 del 20/10/2005: "Le pattuizioni intervenute tra i coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo,

in posizione di "non interferenza" – perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell'accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo - oppure in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 cod. civ."; nel medesimo senso, sull'ammissibilità della coesistenza dei due tipi di accordo; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 15169 del 12/05/2022).

Ciò che si vuol dire è, in sostanza, che una volta ammessa pacificamente la possibilità di stipulare accordi a latere del ricorso di separazione consensuale aventi contenuto ulteriore e non contrario a quello dell'accordo successivo, anche se dallo stesso non richiamati, non si può affermare una automatica "scadenza" delle obbligazioni ivi contenute all'introduzione del giudizio di divorzio o di separazione, a ciò ostando il principio della primazia della volontà delle parti ex art 1322 c.c.: l'eventuale estinzione deve, invece, essere vagliata dal giudice proprio interpretando quella volontà che le parti hanno manifestato, riversandola nell'atto e assumendo determinati contegni, in sua esecuzione.

In questa valutazione, può assumere efficacia presuntiva ma addirittura neppure decisiva la mancata omologazione della separazione, laddove le predette pattuizioni sono destinate ad acquisire efficacia solo in tale ipotesi, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 c.p.c. in relazione all'art. 158, primo comma, c.c., per cui in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale. (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 9174 del 09/04/2008).

Nella specie, la separazione è stata omologata, dato da cui è possibile inferire la conferma delle pattuizioni antecedenti e strumentali a quella separazione, senza che possa ritenersi sintomatico di una volontà di revoca l'utilizzo delle sopra richiamate formule di stile. Tanto più che l'accollo del mutuo – a cui il resistente attribuisce valenza interpretativa decisiva – è successivo, con la conseguenza che si collegherebbe un significato particolarmente forte (la rinuncia, al momento del ricorso, alle statuizioni economiche di cui alla scrittura) ad un fatto successivo.

In tal senso, significativo appare altresì il comportamento del resistente, che non si è sottratto al pagamento a favore della ricorrente della quota mensile stabilita, seppure l'erogazione è stata discontinua, corrispondendo dal febbraio 2018 al luglio 2023 la cifra totale di Euro 13.500,00, con la causale "acconto".

La diffida del legale non può assumere alcun rilievo sintomatico in ordine al turbamento della seria ed effettiva volontà di adempiere: è la sostanziale continuità della scansione temporale dei pagamenti, già comunque in qualche modo costanti prima della diffida del legale del mese di ottobre 2021 (6 luglio 2018, 29 ottobre 2018, 24 dicembre 2018, 26 febbraio 2019, 6 marzo 2019, 23 luglio 2019, 29 ottobre 2019, 24 novembre 2020 importo di Euro 1500,00, 16 novembre 2021, importo di Euro 2000,00, 10 febbraio 2022 importo di Euro 1000,00, 16 maggio 2022, 8 novembre 2022, 28 dicembre 2022, 14 marzo 2023, 7 giugno 2023) a dimostrare come il sig.... si fosse autonomamente e liberamente determinato nel senso di adempiere, senza alcuna pressione indebita e timore dettati dalle sedicenti "minacce di azioni legali" dell'Avv.....

Si perviene in tal modo a statuire che la scrittura privata è valida ed efficace tra le parti e che il sig. Ca.Fi. si è reso inadempiente di parte degli obblighi in essa contenuti.

L'azione esercitata dalla per ottenerne la condanna all'adempimento è certamente ammissibile, posto che la giurisprudenza maggioritaria esclude la valenza di titolo esecutivo degli accordi, se non espressamente richiamati nel successivo decreto di omologa (Cass. 5353/2023 citata, così massimata: Sono valide le c.d. "side letters" concluse tra i coniugi:

- in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto - non solo in relazione agli aspetti patrimoniali, ma anche a quelli personali della vita familiare, purché siano rispettati i diritti

indisponibili. Tali accordi, tuttavia, non hanno valore di titolo esecutivo in quanto non rivestono la forma dell'atto pubblico né quella di scrittura privata autenticata. Affinché agli stessi venga riconosciuta efficacia integrativa dei provvedimenti presidenziali è necessario che ciò risulti dal titolo giudiziale e che l'esito non sia contrastante con quanto emerge dalla lettura del titolo stesso).

5. Le domande attoree e il quantum.

Accertato quanto sopra, le domande attoree possono essere accolte nei termini che seguono.

Non è revocabile in dubbio che il resistente debba corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 450,00 mensili, in esecuzione del punto 3) dell'accordo, dal dicembre 2017 e sino al verificarsi della condizione risolutiva della vendita dell'immobile e al versamento della cifra pattuita al punto precedente, sulla base del prezzo di vendita, stabilita al punto precedente.

La domanda di adempimento può essere quindi accolta con riferimento al punto 2) della scrittura.

Il quantum dovuto andrà quindi ottenuto moltiplicando la cifra indicata per 80 mesi (dal dicembre 2017 al luglio 2024) così quantificandolo in Euro 36.000,00, cui vanno sottratti Euro 13.500,00 già versati in esecuzione del medesimo accordo.

Si perviene alla somma di Euro 22.500,00, cui vanno aggiunti gli interessi, al tasso legale, dalla ricezione della messa in mora del 23/06/2023 (doc.5 parte ricorrente) al saldo. Dal punto 3) della scrittura, deriva l'obbligo a carico del Ca.Fi. (in relazione al quale non vi sono ulteriori domande) di continuare a versare mensilmente detta somma fino all'eventuale vendita dell'immobile.

Non può essere invece accolta la domanda relativa alla condanna al versamento della somma di cui al punto 2).

Tale clausola contrattuale prevede semplicemente un modo alternativo, rispetto al versamento periodico della somma di cui al punto 3), di adempimento dell'obbligazione, assunta dal Ca.Fi. nella scrittura, di riconoscimento alla moglie di una somma "per gli apporti economici dalla stessa effettuati in favore del marito e dei beni intestati esclusivamente allo stesso": è rimessa alla volontà del resistente, quindi, la scelta di continuare a dare attuazione al punto 3) o procedere alla vendita dell'immobile e al pagamento una tantum previsto al punto 2), da cui conseguirebbe l'avveramento della condizione risolutiva dell'obbligo di versamento periodico di cui al punto 3, risoluzione collegata all'adempimento dell'obbligazione mediante la forma alternativa contrattualmente prevista.

Alla luce di questa ricostruzione, non è possibile ordinare al Ca.Fi. di cedere l'immobile, non essendo l'obbligo di cui al punto 2) sottoposto a termine né vertendosi in alcuna delle ipotesi per le quali la normativa civilistica consente al Giudicante di sostituirsi alle parti nell'esecuzione degli obblighi di contrarre ed essendo la dazione della somma una tantum condizionata alla vendita dell'immobile.

Va respinta la domanda risarcitoria, genericamente formulata e comunque carente dei presupposti, posto che il ritardato pagamento delle somme di cui al punto 3) è compensato dal riconoscimento degli interessi moratori e non vi è alcuna condotta illegittima ricollegabile al mancato versamento delle somme di cui al punto 2).

6. Le spese di lite.

In ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate nella misura della metà. Per il resto, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta e liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta, all'istruttoria solo documentale e dello scaglione di riferimento in relazione al valore riconosciuto (già indicate nella misura della metà: Euro 460,00 per fase di studio, Euro 389,00 per fase introduttiva, Euro 420,00 per fase di trattazione/istruttoria, Euro 851,00 per fase decisoria).

Pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da ...nei confronti di ... ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda di adempimento dell'obbligazione di cui al punto 3) della scrittura datata 1/12/2017, dichiara tenuto e condannai. al pagamento in favore di De.La. della somma di Euro 22.500,00, oltre gli interessi, al tasso legale, dal 23/06/2023 al saldo;
- rigetta la domanda relativa al punto 2) della medesima scrittura e le restanti domande di parte attrice;
- dichiara tenuto e condanna...alla rifusione in favore di D....La. della metà delle spese di lite, che liquida in Euro 272,50 per esborsi ed Euro 2.120,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- compensa nella restante misura di metà le spese di lite.

Così deciso in Ferrara il 13 agosto 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2024.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
